

**DELIBERAZIONE 28 SETTEMBRE 2015
457/2015/C/GAS**

**APPELLO AVVERSO LE SENTENZE DEL TAR LOMBARDIA, SEZIONE II, 23 LUGLIO 2015,
N. 1795 E 5 AGOSTO 2015, N. 1886 DI PARZIALE ANNULLAMENTO DELLE
DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ 652/2014/R/GAS E 415/2014/R/GAS**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 28 settembre 2015

VISTI:

- l'art. 119, comma 7, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- l'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 agosto 2014, 415/2014/R/GAS, recante "Chiusura dei supplementi di istruttoria, in materia di tariffe per il servizio di rigassificazione della società Olt Offshore Lng Toscana S.p.a., per il periodo transitorio ottobre 2012-dicembre 2013 e per l'anno 2014" (di seguito: deliberazione 415/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 652/2014/R/GAS, recante "Determinazione d'ufficio della tariffa per il servizio di rigassificazione della società Olt Offshore Lng Toscana S.p.a., per l'anno 2015" (di seguito: deliberazione 652/2014/R/GAS);
- le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione II, 23 luglio 2015, n. 1795 e 5 agosto 2015, n. 1886.

CONSIDERATO CHE:

- in data 31 agosto 2015 è stata notificata, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, la sentenza del Tar Lombardia, Sezione II, 23 luglio 2015, n. 1795, con cui è stata parzialmente annullata la deliberazione 652/2014/R/GAS;
- nella medesima data è stata notificata, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, la sentenza del Tar Lombardia, Sezione II, 5 agosto 2015, n. 1886, con cui è stata parzialmente annullata la deliberazione 415/2014/R/GAS;
- le richiamate sentenze si prestano ad essere censurate in quanto si basano su un'erronea interpretazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti.

RITENUTO CHE:

- sussistano i presupposti per proporre ricorso in appello, con istanza di sospensione cautelare, avverso le richiamate sentenze del TAR Lombardia;
- sia, pertanto, opportuno fornire, all'Avvocatura Generale dello Stato, ogni elemento utile ai fini della proposizione del ricorso in appello avverso le citate sentenze

DELIBERA

1. di proporre ricorso in appello, con istanza di sospensione cautelare, avverso le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, 23 luglio 2015, n. 1795 e 5 agosto 2015, n. 1886;
2. di dare mandato al Capo del Dipartimento per il Coordinamento, gli Affari Giuridici e Istituzionali per le azioni a seguire;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it

28 settembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni